

Regolamento Nazionale

A.N.Ce.S.C.A.O. - A.P.S.

Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti - A.P.S.

INDICE ARTICOLI

- ART. 01 GENERALITA'
- ART. 02 UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO ANCeSCAO-A.P.S.
- ART. 03 CENTRI/SOCI ADERENTI - PRINCIPI E VINCOLI INDEROGABILI DEGLI
STATUTI - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI - TESSERAMENTO.
- ART. 04 DINIEGO DI ADESIONE E RELATIVA PROCEDURA.
- ART. 05 NORME IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI
CENTRI/SOCI.
- ART. 06 NORME IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI
ISCRITTI.
- ART. 07 STRUTTURE TERRITORIALI E REFERENTI TERRITORIALI.
- ART. 08 STATUTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.
- ART. 09 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI -
PROCEDURE IN CASO DI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE.
- ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.
- ART. 11 PROCEDURE PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.
- ART. 12 PROCEDURE DI ELEZIONE E COSTITUZIONE DELLE CARICHE ALL'INTERNO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE.
- ART. 13 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'.
- ART. 14 RISORSE FINANZIARIE.
- ART. 15 ESECUTIVO DI PRESIDENZA.
- ART. 16 COMUNICAZIONE.
- ART. 17 COMMISSIONI E COMITATI DI LAVORO.
- ART. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE.
- ART. 19 NORME RESIDUALI.

ART. 01 GENERALITA' .

- 1.1 Le norme del presente Regolamento, che devono intendersi integrative ed attuative dello Statuto Nazionale e che pertanto assumono a loro volta valenza statutaria, si applicano per la gestione uniforme dello Statuto Nazionale approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci; esse debbono essere osservate da tutti gli organi dell'Associazione Nazionale, dalle sue Strutture Territoriali, dai suoi Referenti Territoriali, dai Soci e da tutti gli Iscritti ANCeSCAO-A.P.S. ai Soci aderenti.
- 1.2 Possono essere SOCI dell'Associazione Nazionale le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale), che condividono gli scopi e le finalità della medesima Associazione Nazionale.
- 1.3 Si premette che il Socio aderente ANCeSCAO-A.P.S. verrà di seguito citato come "CENTRO/SOCIO"; la persona fisica aderente al CENTRO/SOCIO verrà citata come "ISCRITTO".

ART. 02 UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO ANCeSCAO-A.P.S..

- 2.1 L'utilizzo del logo/marchio ANCeSCAO-A.P.S., tutelato a norma di legge, è concesso ai CENTRI/SOCI aderenti in regola con l'Attestato di adesione annuale, alle Strutture Territoriali riconosciute ed ai Referenti Territoriali. I medesimi sono tenuti ad usarlo su tutti i supporti di "corporate image", come da "Disciplinare d'Uso" approvato dal Consiglio Nazionale in data 11 maggio 2010 e ad eventuali modifiche ed integrazioni successivamente apportate. Non è concesso l'utilizzo del logo/marchio ANCeSCAO-A.P.S. a singoli componenti di un organo sociale dell'Associazione Nazionale, delle sue Strutture Territoriali e dei Centri/Soci, a meno che: (i) tali singoli componenti siano stati espressamente a ciò autorizzati o delegati dal relativo organo sociale; oppure (ii) l'organo sociale sia monocratico. I predetti segni distintivi non possono essere

utilizzati nella denominazione sociale (neppure quale parte di essa) dei CENTRI/SOCI.

2.2 E' altresì concesso, come da "Disciplinare d'Uso" di cui sopra, l'utilizzo della denominazione e degli altri segni distintivi dell'Associazione Nazionale quali:

- targa
- bandiera
- foulard
- adesivo.

ART. 03 CENTRI/SOCI ADERENTI - PRINCIPI E VINCOLI INDEROGABILI DEGLI STATUTI - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI - TESSERAMENTO.

3.1. a Procedura Nuova Adesione nei territori ove è presente una Struttura Territoriale

L'Ente che intende aderire all'Associazione Nazionale si rivolge alla Struttura Comprensoriale del territorio ove ha la propria sede legale, i cui riferimenti sono reperibili sul sito nazionale.

La Struttura Comprensoriale interessata consegna all'Ente che intende aderire lo Statuto dell'Associazione Nazionale e quelli delle Strutture Territoriali di riferimento, nonché il presente Regolamento Nazionale ed il Codice etico.

L'Ente compila il "Modulo Nuova Adesione" (All. A), che consegna alla Struttura Comprensoriale, unitamente ai seguenti documenti:

- atto costitutivo (ove esistente), statuto ultimo registrato o regolamento di funzionamento in vigore, oltre ad eventuali regolamenti interni;
- delibera - del proprio organo sociale competente - con espressa indicazione di adesione ad ANCeSCAO-A.P.S.;
- eventuale documentazione comprovante l'iscrizione (o la richiesta di iscrizione, nel caso in cui la stessa non sia stata ancora concessa) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (laddove esistente) e/o ad altri Registri. Fintanto che il Registro unico nazionale del Terzo Settore non verrà istituito e non sarà operante ai sensi di legge, il richiedente (ove si tratti di A.P.S. o di O.D.V.) dovrà allegare al "Modulo Nuova

Adesione" la documentazione comprovante l'iscrizione (o la richiesta di iscrizione, nel caso in cui la stessa non sia stata ancora concessa), rispettivamente, al Registro dell'associazionismo o al Registro delle organizzazioni di volontariato; in caso di ONLUS, l'apposita comunicazione di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus;

- dichiarazione di impegno - sottoscritta dal Presidente in carica al momento della richiesta - contenente (i) la piena accettazione ed osservanza, anche per conto dei propri Iscritti, delle norme dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti interni, del Codice etico e delle delibere assunte dagli organi sociali nazionali e dagli organi sociali territoriali - cfr. All. B - e (ii) l'indicazione della sottoscrizione da parte dei propri Iscritti di un impegno - rivolto ad ANCeSCAO A.P.S. e da riceversi, tenersi e conservarsi, quali delegati, presso la propria sede e da fornire in copia su richiesta - ad osservare i predetti atti dell'Associazione Nazionale e delle sue Strutture territoriali e a conformarsi alle eventuali sanzioni comminate a loro carico - cfr. All. C -;

La Struttura Comprensoriale riceve la documentazione di cui sopra e successivamente invia (a mezzo posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax) alla segreteria nazionale ed alla competente Struttura Regionale (ove presente) il Modulo Nuova Adesione, compilato anche nella sezione inerente alla propria istruttoria, e copia della documentazione ad esso allegata.

La segreteria nazionale provvederà a predisporre il fascicolo per l'Esecutivo di Presidenza Nazionale, il quale si esprimerà con apposita delibera, quest'ultima motivata in caso di diniego. Gli esiti della delibera sono trasmessi alla segreteria nazionale, la quale provvederà a comunicarli alla Struttura Comprensoriale di riferimento, che provvederà a comunicarli per iscritto all'Ente richiedente (per il diniego si veda il successivo paragrafo 4).

La segreteria nazionale provvederà inoltre a trasmettere gli esiti della delibera alla competente Struttura Regionale di riferimento (ove presente).

L'iscrizione nel libro soci dei nuovi enti aderenti è a cura dell'Esecutivo di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale provvederà, nella prima riunione utile, a ratificare le ammissioni dei Soci deliberate dall'Esecutivo di Presidenza.

I Consigli Direttivi delle Strutture (Comprensoriale e Regionale) di riferimento, preso atto dell'avvenuta iscrizione dell'ente interessato (avente sede nel territorio di propria competenza) nel libro soci dell'Associazione Nazionale, delibereranno l'iscrizione del medesimo ente, in qualità di Socio, alle medesime Strutture.

3.1. b Procedura Nuova Adesione in territori ove è presente un Referente Territoriale

Nei territori nei quali non è presente la Struttura Comprensoriale, l'Ente che intende aderire all'Associazione Nazionale deve rivolgersi al Referente Territoriale competente in base alla propria sede legale, i cui riferimenti sono reperibili sul sito nazionale.

Il modulo da compilare e la documentazione da produrre in copia è la medesima di cui al precedente punto 3.1.a.

Il Referente Territoriale riceve la documentazione di cui sopra e successivamente invia (a mezzo posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax) alla segreteria nazionale ed alla competente Struttura Regionale (ove presente) il Modulo Nuova Adesione, compilato anche nella sezione inerente alla propria istruttoria, e copia della documentazione ad esso allegata.

La segreteria nazionale provvederà a predisporre il fascicolo per l'Esecutivo di Presidenza Nazionale, il quale si esprimerà con apposita delibera, quest'ultima motivata in caso di diniego. Gli esiti della delibera sono trasmessi alla segreteria nazionale, la quale provvederà a comunicarli al Referente Territoriale di riferimento, che provvederà a comunicarli per iscritto all'Ente richiedente (per il diniego si veda il successivo paragrafo 4).

La segreteria nazionale provvederà inoltre a trasmettere gli esiti della delibera alla competente Struttura Regionale di riferimento (ove presente).

L'iscrizione nel libro soci dei nuovi enti aderenti è a cura dell'Esecutivo di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale provvederà, nella prima riunione utile, a ratificare le ammissioni dei Soci deliberate dall'Esecutivo di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo della Struttura Regionale (ove quest'ultima sia presente), preso atto dell'avvenuta iscrizione dell'ente interessato (avente sede nel territorio regionale di propria competenza) nel libro soci dell'Associazione Nazionale, delibererà l'iscrizione del medesimo ente, in qualità di Socio, alla medesima Struttura Regionale.

3.1. c Procedura di conferma annuale

La Struttura Territoriale riceve annualmente dal CENTRO/SOCIO il "Modulo di Conferma" (All. D), debitamente compilato in ogni sua parte, che trasmette (a mezzo posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax) alla segreteria nazionale, attestando, con la sottoscrizione, il permanere dei requisiti per la qualifica di Socio (previa verifica dei pagamenti inerenti al contributo associativo annuale).

In assenza della Struttura Territoriale, la predetta attività è svolta dal Referente Territoriale competente.

L'adesione deve essere annualmente confermata dal CENTRO/SOCIO, a pena di sua decadenza dalla medesima adesione, entro e non oltre il 31 gennaio. In caso di mancata conferma dell'adesione da parte del CENTRO/SOCIO entro il suindicato termine, la predetta decadenza opererà di diritto e con effetto immediato, con tutte le conseguenze previste dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento per i casi di cessazione della qualità di Socio.

3.1. d Rilascio Attestato di Adesione

L'Attestato di Adesione annuale (nuova adesione o conferma annuale) è predisposto dalla segreteria nazionale che provvede ad inviarlo, debitamente firmato dal Presidente Nazionale, alla Struttura Territoriale - ovvero al Referente Territoriale competente - affinché lo consegna, su incarico e per conto dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, al CENTRO/SOCIO; ove l'Attestato sia stato inviato alla Struttura Comprensoriale, la Segreteria Nazionale invia copia del medesimo anche alla Struttura Regionale di riferimento, laddove presente.

L'Attestato sarà dato per acquisito con la firma, per ricevuta, del legale rappresentante o dirigente all'uopo delegato, del CENTRO/SOCIO.

Le variazioni che intervengono successivamente alla consegna dell'Attestato di Adesione annuale (quali, a titolo esemplificativo: variazione del legale rappresentante, variazione della sede sociale, variazione della denominazione sociale, ecc...) dovranno essere comunicate dal CENTRO/SOCIO alla segreteria nazionale mediante compilazione ed invio, entro i successivi 30 giorni, alla segreteria nazionale, dell'apposito "Modulo Variazione Dati" (All. E); il predetto modulo dovrà essere firmato - per presa visione - anche dalla competente Struttura Territoriale, ovvero Referente Territoriale. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione, la segreteria nazionale provvede all'emissione di un nuovo Attestato di Adesione, che invia alla Struttura Territoriale competente - ovvero al Referente Territoriale - affinché lo consegni, su incarico e per conto dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, al CENTRO/SOCIO, oltre che ad inviarne copia alla Struttura Regionale di riferimento (laddove presente ed ove l'invio sia stato effettuato alla Struttura Comprensoriale).

Resta fermo in ogni caso che non è consentita l'adesione del CENTRO/SOCIO ad altre associazioni concorrenti o comunque aventi scopi e/o attività analoghi a quelli dell'Associazione Nazionale.

3.2 Comunicazioni inerenti alle modifiche statutarie da parte dei CENTRI/SOCI

I CENTRI/SOCI comunicano all'Esecutivo di Presidenza Nazionale, per il tramite della propria Struttura Territoriale (o direttamente, nel caso in cui nel territorio in questione non sia presente una Struttura Territoriale), le variazioni intervenute nel proprio statuto entro e non oltre i successivi trenta giorni. Eventuali ulteriori modifiche richieste, a norma di statuto, dall'Esecutivo di Presidenza Nazionale dovranno essere apportate dal CENTRO/SOCIO - con delibera del proprio organo competente - e comunicate all'Esecutivo medesimo entro i successivi 90 giorni.

3.3 Rilascio Tessere e Pagamenti

I CENTRI/SOCI sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale secondo quanto disposto dallo Statuto Nazionale e secondo le indicazioni annualmente fornite dal Consiglio Nazionale.

La Struttura Territoriale, ovvero il Referente Territoriale, secondo quanto annualmente indicato dal Consiglio Nazionale, al momento della consegna dell'Attestato di Adesione annuale (nuova adesione o conferma annuale), è tenuto a consegnare al CENTRO/SOCIO una quantità di tessere nazionali determinata sulla base dei dati dell'anno precedente o sulla stima dei dati dell'anno in corso. Parimenti, non è possibile consegnare le tessere nazionali prima della consegna dell'Attestato di Adesione annuale.

La tessera di iscrizione all'Associazione Nazionale ha validità annuale e coincide con l'anno solare.

Le tessere inerenti all'anno successivo saranno rese disponibili a partire dal 31 ottobre di ogni anno. Le quote-tessera vengono stabilite dal Consiglio Nazionale. La tessera è unica e nazionale e potrà essere esclusivamente emessa dall'Associazione Nazionale e rilasciata con le modalità previste nello Statuto Nazionale e nel presente Regolamento.

Al momento della consegna, anche in sede di conferma annuale (che dovrà avvenire secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 3.1.c.), della tessera nazionale agli Iscritti, il CENTRO/SOCIO farà sottoscrivere ai medesimi l'impegno all'osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni (incluso il presente Regolamento) e del Codice etico dell'Associazione Nazionale, nonché delle delibere assunte dagli organi sociali nazionali e degli organi sociali delle proprie Strutture territoriali, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei predetti atti.

La Struttura Territoriale ovvero il Referente Territoriale deve:

1. versare direttamente ad ANCeSCAO A.P.S. il 55% del valore delle tessere ritirate, entro il 31 gennaio ovvero non oltre un mese dal ritiro se successivo al mese di gennaio;
2. alla data del 30 giugno dell'anno in corso, versare direttamente ad ANCeSCAO A.P.S. un ulteriore 30% del totale del valore delle tessere ritirate;
3. alla data del 31 gennaio dell'anno successivo, versare direttamente ad ANCeSCAO A.P.S. il saldo del 15% residuo, ovvero il saldo di quanto dovuto al netto delle tessere inutilizzate e restituite.

3.4 Trasmissione bilancio

I CENTRI/SOCI devono presentare il proprio bilancio alla Struttura Comprensoriale ovvero al Referente Territoriale competente entro 10 giorni dalla relativa approvazione.

ART. 04 DINIEGO DI ADESIONE E RELATIVA PROCEDURA.

- 4.1 Il diniego di adesione, adottato con delibera motivata dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, deve essere comunicato alla Struttura Comprensoriale, ovvero al Referente Territoriale competente, nonché, per conoscenza, al Collegio dei Probiviri Nazionale. La Struttura Comprensoriale, ovvero il Referente Territoriale competente, provvederà a comunicare all'Ente richiedente il diniego della domanda di adesione da parte dell'Associazione Nazionale con lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione).
- 4.2 La contemporanea adesione dell'Ente ad altre associazioni concorrenti o comunque aventi scopi e/o attività analoghi a quelli dell'Associazione Nazionale costituisce causa di diniego dell'adesione ad ANCeSCAO - A.P.S. (come pure costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 10 dello statuto nazionale, l'aderire ad una o più Associazioni concorrenti in un momento successivo all'adesione ad ANCeSCAO - A.P.S.).
- 4.3. Il richiedente ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di diniego di adesione, mediante l'invio di richiesta/ricorso tramite raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione).
- 4.4 Il Collegio dei Probiviri Nazionale, sentite le parti coinvolte, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Tale pronuncia verrà comunicata tempestivamente all'interessato tramite lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione) e comunicata alle competenti Strutture Territoriali (laddove presenti) ovvero al Referente Territoriale.

ART. 05 NORME IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI CENTRI/SOCI.

5.1 Le procedure per l'irrogazione di sanzioni nei confronti del CENTRO/SOCIO sono le seguenti:

a. **contestazione per iscritto degli addebiti**, attribuendo al CENTRO/SOCIO la possibilità di depositare controdeduzioni e documenti a propria difesa entro il termine di 10 giorni dalla predetta contestazione e di essere sentito in persona del suo legale rappresentante;

b. **adozione**, da parte del Consiglio Nazionale, di una decisione motivata in merito alla eventuale sanzione, individuata in base al tipo e alla gravità della condotta o infrazione commessa;

c. **comunicazione** tempestiva al CENTRO/SOCIO, della eventuale decisione sanzionatoria a mezzo lettera raccomandata A.R., dandone identica comunicazione alla Struttura Comprensoriale ed inviandola, per conoscenza, alla Struttura Regionale territorialmente competente. Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Territoriale, tale comunicazione verrà trasmessa al Referente Territoriale competente;

d. **facoltà** da parte del CENTRO/SOCIO, oggetto del provvedimento sanzionatorio, di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R., mediante l'invio di ricorso scritto sempre tramite raccomandata A.R.. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza della procedura di riesame da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale;

e. **assunzione**, da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale, sentite le parti coinvolte e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R. di ricorso del CENTRO/SOCIO eventualmente prorogabili di ulteriori 15 giorni, di una decisione in merito, fermo restando e stabilendo la prevalenza del pronunciamento dell'Organo di Garanzia Nazionale su tutti gli altri livelli territoriali.

5.2 In assenza di ricorso o in caso di rigetto di quest'ultimo, la Segreteria Nazionale invierà alle Strutture Territoriali (laddove presenti) o ai Referenti Territoriali competenti apposita

disposizione, indicando gli adempimenti da adottare in seguito all'adozione di provvedimenti di esclusione o in tutti i casi di cessazione per qualunque motivo della qualità di Socio, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consisteranno:

- nel ritiro dell'Attestato di Adesione;
- nell'inefficacia delle tessere inerenti all'anno in cui è venuto a cessare il rapporto associativo, con l'obbligo di restituzione delle medesime;
- nell'automatica decadenza, per gli Iscritti afferenti al Socio cessato, dalla partecipazione in qualità di membro di un organo sociale dell'Associazione nazionale, delle sue Strutture Territoriali (ovvero dalla qualità di Referente territoriale), ovvero dalla partecipazione a commissioni o comitati di lavoro;
- nella tempestiva comunicazione a tutti gli altri Soci della predetta esclusione, anche ai fini della eventuale corretta esplicazione della circolarità della tessera ANCeSCAO -APS;
- nella diffida dall'utilizzo della dicitura "centro socio ANCeSCAO-APS", dall'utilizzo del logo/marchio ANCeSCAO-APS e dagli altri segni distintivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

5.3. L'esclusione del CENTRO/SOCIO dall'Associazione Nazionale fa automaticamente decadere l'adesione del medesimo dalle Strutture Comprensoriali e Regionali competenti per territorio (ove presenti), con le conseguenti inefficacie e decadenze di cui al precedente art. 5.2.

5.4 Le Strutture Territoriali ed i Referenti Territoriali hanno facoltà di proporre all'Associazione Nazionale l'esclusione di un CENTRO/SOCIO; in tal caso, la suddetta proposta deve essere motivata.

5.5 Su richiesta del Consiglio Nazionale, l'Ufficio Organizzazione nazionale può essere di supporto per l'analisi delle violazioni che possono altresì comportare la verifica disciplinare di una Struttura Regionale o Comprensoriale.

ART. 06 NORME IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI.

6.1 Le procedure per l'irrogazione di sanzioni nei confronti dell'ISCRITTO sono le seguenti:

- a. **contestazione per iscritto degli addebiti** da parte del CENTRO/SOCIO di appartenenza (inviata per conoscenza anche al Consiglio Nazionale), attribuendo all'ISCRITTO la possibilità di depositare controdeduzioni e documenti a propria difesa entro il termine di 10 giorni dalla predetta contestazione e di essere sentito personalmente; all'audizione personale potrà partecipare anche il legale rappresentante dell'Associazione Nazionale o un suo delegato;
- b. **adozione**, da parte del CENTRO/SOCIO di appartenenza (da comunicare per conoscenza anche al Consiglio Nazionale), di una decisione motivata in merito all'eventuale sanzione, individuata in base al tipo e alla gravità della condotta o infrazione commessa;
- c. **comunicazione** tempestiva all'ISCRITTO (e, per conoscenza al Consiglio Nazionale) da parte del CENTRO/SOCIO di appartenenza della sanzione a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente richiesta di immediata inefficacia, temporanea o definitiva, e, in tale ultimo caso, restituzione della tessera nazionale qualora si tratti di siffatte sanzioni disciplinari;
- d. **facoltà** da parte dell'ISCRITTO destinatario della sanzione, di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R., mediante l'invio di comunicazione scritta sempre tramite raccomandata A.R.. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza della procedura di riesame da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale;
- e. **assunzione** di una decisione in merito, da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale, sentite le parti coinvolte e comunque entro il termine massimo di 30 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 15 giorni) dalla ricezione della raccomandata A.R. Il pronunciamento dell'Organo di Garanzia Nazionale prevarrà su tutti gli altri livelli territoriali;

f. **facoltà del Consiglio Nazionale**, prima o durante il predetto procedimento o al termine del medesimo, di prescrivere ed indicare al CENTRO/SOCIO l'assunzione ed esecuzione di un provvedimento disciplinare nei confronti dell'ISCRITTO o l'attuazione di quanto conseguente a tali provvedimenti entro il termine anch'esso indicato. In caso di inerzia da parte del CENTRO/SOCIO, il Consiglio Nazionale avrà altresì la facoltà di nominare, nel CENTRO/SOCIO in questione, un commissario ad acta che provveda ad adottare ed applicare la sanzione nei confronti dell'ISCRITTO in questione o a porre in essere quant'altro necessario e conseguente a tale sanzione; una volta nominato il commissario ad acta, si seguirà a sua cura la medesima procedura di cui sopra fermo restando che nel caso in cui la sanzione sia stata adottata ed eseguita dal commissario ad acta, il ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale può essere presentato, con le suddette modalità e termini, anche dal CENTRO/SOCIO di appartenenza dell'ISCRITTO in questione;

g. facoltà del Consiglio Nazionale, in ogni caso, di procedere direttamente nei modi di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed f) nei confronti dell'Iscritto.

6.2 La inefficacia temporanea e la conseguente sospensione della tessera comporta (per il periodo di durata della sanzione deciso dal Consiglio Nazionale) l'automatica correlata sospensione della qualifica di ISCRITTO ad ANCeSCAO-A.P.S. e dei relativi eventuali diritti connessi alla circolarità della tessera, nonché l'automatica sospensione dalle cariche sociali eventualmente ricoperte in ANCeSCAO-APS, anche nelle Strutture territoriali, e/o l'automatica sospensione dalla partecipazione a commissioni o comitati di lavoro.

6.3. La inefficacia e il ritiro definitivo della tessera comporta l'automatica perdita della qualifica di ISCRITTO ad ANCeSCAO-APS e dei relativi eventuali diritti connessi alla circolarità della tessera, nonché l'automatica decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte in ANCeSCAO-APS, anche nelle Strutture territoriali e/o l'automatica decadenza dalla partecipazione a commissioni o comitati di lavoro.

6.4. Per quanto detto ai precedenti punti 6.2 e 6.3, il soggetto che avrà comminato la sanzione avrà cura di inviare una specifica comunicazione a tutti i Soci;

6.5 Su richiesta del Consiglio Nazionale, l'Ufficio Organizzazione nazionale può essere di supporto per l'analisi delle violazioni che possono altresì comportare la verifica disciplinare di una Struttura Regionale o Comprensoriale.

ART. 07 STRUTTURE TERRITORIALI E REFERENTI TERRITORIALI

a) Strutture Territoriali:

7.1.a Per "Strutture Territoriali" si intendono:

- a. Le Strutture Regionali;
- b. Le Strutture Comprensoriali.

7.2.a La Struttura Regionale è definita tale in funzione della circoscrizione amministrativa regionale dello Stato.

Il Consiglio Nazionale provvederà al riconoscimento della Struttura Regionale.

7.3.a La Struttura Comprensoriale è definita tale in funzione della circoscrizione amministrativa provinciale/sub-provinciale/interprovinciale/città metropolitana dello Stato e definisce la propria competenza in funzione della suddivisione territoriale deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale provvederà al riconoscimento della Struttura Comprensoriale, previa definizione della suddivisione del relativo territorio.

7.4.a Le Strutture Regionali e Comprensoriali devono essere in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente e di portare avanti i compiti ad esse assegnati dall'Associazione Nazionale; devono dunque:

- avere una propria sede (anche presso un CENTRO/SOCIO);
- disporre di risorse umane;
- disporre di mezzi economici sufficienti a sostenersi autonomamente;

- essere dotate di strutture e conoscenze informatiche per colloquiare con le altre Strutture Territoriali, con i Referenti Territoriali e con l'Associazione Nazionale;
- eseguire i compiti ad esse assegnati dall'Associazione Nazionale nel rispetto dei termini e delle modalità da quest'ultima indicati.

7.5.a Le Strutture Regionali e Comprensoriali potranno essere oggetto di verifica, da parte del Consiglio Nazionale, finalizzata ad appurare, anche sulla base dei requisiti previsti dal presente Regolamento o dal Consiglio Nazionale, la loro effettiva capacità di portare avanti in modo corretto ed efficace i compiti ad esse assegnati dall'Associazione Nazionale ed a verificare se esse siano in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente.

7.6.a Se, all'esito di tale verifica, sono riscontrate criticità, insufficienze e/o disfunzioni di una Struttura Territoriale, il Consiglio Nazionale procederà con la richiesta alla medesima Struttura di assumere, entro un determinato periodo di tempo, i provvedimenti necessari per rimediare alle suddette criticità, insufficienze e/o disfunzioni.

Nel caso in cui la Struttura in questione non provveda secondo quanto richiesto dal Consiglio Nazionale, quest'ultimo potrà porre in essere uno dei seguenti provvedimenti nei confronti della medesima:

1. nomina di un commissario con il compito di individuare le possibili alternative da porre in essere al fine di rimuovere le criticità, insufficienze e/o disfunzioni riscontrate; decadenza del Presidente e/o dell'Organo amministrativo della Struttura Territoriale; convocazione dell'Assemblea della Struttura Territoriale per la ricostituzione degli Organi sociali della medesima;
2. nei casi ritenuti più gravi, revoca alla Struttura Territoriale del riconoscimento dell'Associazione Nazionale nel territorio di pertinenza, dandone avviso ai soggetti ed agli enti aderenti interessati anche al fine di eventualmente ricostituire la Struttura Territoriale nel territorio di pertinenza, o provvedere alla nomina di un Referente Territoriale. La revoca (e, in

generale, il venir meno per qualunque motivo) del riconoscimento dell'Associazione Nazionale nel territorio di pertinenza comporta, per la Struttura interessata: (i) il venir meno dell'autorizzazione ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ANCeSCAO-A.P.S.; (ii) l'obbligo di restituzione delle tessere ANCeSCAO-A.P.S. in suo possesso; (iii) il venir meno dell'incarico e delle funzioni di coordinamento e di rappresentanza dei CENTRI/SOCI nel territorio di riferimento, nonché delle funzioni di promozione delle attività e di concorso delle scelte relative ai medesimi dell'Associazione Nazionale, indicate agli artt. 14, 15, 16 e 17 dello Statuto Nazionale ed all'art. 3, comma 2 lett. A) degli Statuti delle Strutture Territoriali; (iv) l'automatica decadenza dell'adesione dei CENTRI/SOCI alla Struttura Territoriale in questione, con conseguente cessazione della partecipazione dei medesimi agli organi sociali ed alle commissioni o comitati di lavoro della predetta Struttura; (v) l'automatica correlata decadenza degli ISCRITTI aderenti ai CENTRI/SOCI di cui al precedente punto (iv) dalle cariche sociali eventualmente ricoperte nella Struttura Territoriale in questione e la cessazione della partecipazione dei medesimi a commissioni o comitati di lavoro della predetta Struttura.

Contro i provvedimenti di cui al presente comma 7.6.a è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione del medesimo provvedimento. In tali casi il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi nei successivi 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

7.7.a Le Strutture Regionali e Comprensoriali potranno altresì essere oggetto di verifica, da parte del Consiglio Nazionale, qualora si riscontri o si intenda comunque verificare l'eventuale sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni delle norme statutarie della Struttura Territoriale medesima;
- b) mancato funzionamento (per un periodo superiore a sei mesi) dei propri organi sociali o esecutivi;
- c) impossibilità di funzionamento dei propri organi sociali o esecutivi;

- d) violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti e/o del Codice etico e/o inottemperanza alle direttive e/o delibere degli Organi dell'Associazione Nazionale, compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione, del logo/marchio e degli altri segni distintivi dell'Associazione Nazionale;
- e) omessa presentazione del bilancio consuntivo nei termini prescritti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale;
- f) gravi irregolarità amministrative e/o contabili;
- g) compimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione Nazionale o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'Associazione Nazionale;
- h) altra necessità funzionale.

Se, all'esito di tale verifica, sono riscontrate violazioni od irregolarità di una Struttura Territoriale, il Consiglio Nazionale avrà facoltà di procedere nei confronti della medesima ai sensi di quanto previsto nel comma 7.6.a del presente articolo.

7.8.a La verifica disciplinare di cui ai precedenti artt. 7.5.a, 7.6.a e 7.7.a, in relazione alle competenze del Consiglio Nazionale, si esplicherà con la nomina, da parte del medesimo Consiglio Nazionale, di un apposito Incaricato scelto tra i suoi componenti in carica, indipendente per competenza territoriale.

L'apposito Incaricato:

1. deve ultimare i suoi lavori entro un termine di sei mesi;
2. può essere sostituito prima del termine con la stessa procedura di nomina;
3. ha il potere di richiedere, e l'organo direttivo interessato ha l'obbligo di consegnare, ogni documentazione sociale ed amministrativa utile al suo lavoro di verifica;
4. deve produrre le risultanze del suo lavoro al fine di permettere al Consiglio Nazionale la contestazione delle violazioni richiamate all'art. 14 dello Statuto Nazionale.

7.9.a In mancanza di quanto sopra o comunque quando ritenuto in tal senso opportuno da parte del Consiglio Nazionale, l'Associazione Nazionale potrà operare nel territorio di riferimento attraverso un Referente Territoriale.

b) Referenti Territoriali:

7.1.b Nel caso in cui nel territorio di riferimento non vi sia una Struttura Territoriale in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente o comunque per scelta del Consiglio Nazionale, l'Associazione Nazionale potrà operare attraverso un Referente Territoriale Iscritto alla medesima Associazione Nazionale, designato da parte dei Soci presenti sul territorio medesimo previo gradimento dell'Esecutivo di Presidenza.

All'Esecutivo di Presidenza è attribuito un diritto di revoca del Referente Territoriale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dei Soci presenti sul territorio medesimo.

7.2.b Le adunanze aventi ad oggetto la designazione del Referente Territoriale o l'espressione del parere da parte dei Soci ai sensi del comma che precede, sono convocate dall'Esecutivo di Presidenza, almeno 10 giorni prima, mediante lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, recapitata, anche via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione. A tali adunanze partecipa un incaricato dell'Esecutivo di Presidenza, con il compito di coordinarne e presiederne i lavori.

7.3.b Salvo quanto previsto al comma che precede, le adunanze dei CENTRI/SOCI nei territori in cui è presente un Referente Territoriale sono convocate da quest'ultimo, almeno 10 giorni prima (dandone avviso per iscritto, nel medesimo termine, anche all'Associazione Nazionale), mediante lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, recapitata, anche via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione. Alle predette adunanze, che saranno presiedute dal Referente Territoriale, può altresì partecipare, senza diritto di voto, un delegato dell'Associazione Nazionale appositamente incaricato dall'Esecutivo di Presidenza.

7.4.b Per ciascuna delle predette adunanze deve essere redatto un resoconto della medesima, che dovrà essere recapitato (brevi manu, per fax o per posta elettronica), entro cinque giorni dallo

svolgimento della medesima adunanza, all'Esecutivo di Presidenza dell'Associazione Nazionale.

ART. 08 STATUTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

8.1 Gli Statuti delle Strutture Territoriali devono conformarsi al modello definito dall'Associazione Nazionale. Le successive modificazioni di tali Statuti devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale.

**ART. 09 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI -
PROCEDURE IN CASO DI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

9.1 Le Strutture Regionali, laddove presenti, costituiscono articolazioni regionali e livelli di coordinamento dell'Associazione Nazionale, rappresentandola, in ambito regionale, nei confronti delle istituzioni locali e della società civile sul territorio di riferimento.

9.2 Le Strutture Comprensoriali, laddove presenti, costituiscono articolazioni comprensoriali (intendendosi per "comprensoriale" il territorio di estensione provinciale, sub-provinciale, interprovinciale o della città metropolitana) e livelli di coordinamento dell'Associazione Nazionale, rappresentandola, in ambito comprensoriale, nei confronti delle istituzioni locali e della società civile sul territorio di riferimento.

9.3 La Struttura Territoriale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il bilancio consuntivo predisposto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, inviandone copia entro il successivo 30 giugno all'Associazione Nazionale. Nel caso in cui si tratti di una Struttura Comprensoriale, copia del medesimo bilancio dovrà essere inoltrato, entro il medesimo termine, anche alla Struttura Regionale di riferimento.

9.4 Nel caso in cui la Struttura Territoriale risulti inadempiente in relazione ai propri obblighi di comunicazione - scaturenti dallo Statuto Nazionale e/o dal presente Regolamento - l'Associazione Nazionale provvede a:

1. trascorsi 15 giorni dalla relativa scadenza, inviare un sollecito scritto, anche via mail, nel quale deve essere richiesto alla

Struttura Territoriale di ottemperare all'inadempienza entro e non oltre 15 giorni dalla data indicata sul sollecito; l'eventuale impossibilità deve essere motivata e comunicata per iscritto;

2. trascorsi i 15 giorni dalla data del sollecito, se non è stata sanata l'inadempienza di cui al precedente punto, informare per iscritto la Presidenza Nazionale affinché provveda a convocare, nella persona del suo Presidente, la Struttura Territoriale inadempiente all'obbligo di comunicazione.

9.5. Ove la Struttura Territoriale prosegua nell'inottemperanza ai suddetti obblighi di comunicazione, il Consiglio Nazionale potrà assumere nei confronti della medesima Struttura i provvedimenti di cui al precedente art. 7 ritenuti più opportuni.

ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.

10.1 L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti dei CENTRI/SOCI, ovvero, per ogni CENTRO/SOCIO, da un delegato scelto tra i propri Iscritti, in regolare possesso dell'Attestato di Adesione per l'anno sociale in cui è convocata, iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi, ed in regola col pagamento del contributo associativo secondo le modalità di cui al successivo art. 11.1.

10.2 Ogni CENTRO/SOCIO può farsi rappresentare, a mezzo delega, da altro CENTRO/SOCIO secondo i criteri e con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale, fermo restando in ogni caso che ciascun CENTRO/SOCIO non può rappresentare più di due CENTRI/SOCI. Resta inteso che la delega a farsi rappresentare in Assemblea Nazionale può essere conferita unicamente ad altro CENTRO/SOCIO facente parte del medesimo territorio comprensoriale (così come definito all'art. 16 comma 1 dello Statuto Nazionale) e dunque facente capo alla medesima Struttura Comprensoriale (o, laddove quest'ultima non fosse presente, al medesimo Referente Territoriale di ambito comprensoriale).

ART. 11 PROCEDURE PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CENTRI/SOCI.

11.1 Determinazione dei CENTRI/SOCI per le Assemblee Nazionali

In occasione delle Assemblee Nazionali, in riferimento all'art. 21 comma 2 dello Statuto Nazionale, si specifica quanto segue:

1. Assemblea convocata entro il 1^ semestre dell'anno - il Consiglio Nazionale valida la partecipazione per i CENTRI/SOCI che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione Nazionale da almeno tre mesi e che abbiano effettuato i pagamenti inerenti agli acconti sulle tessere ritirate. I controlli, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Amministrazione Nazionale, verranno elaborati sulla base della tabella riepilogativa (allegato 2), redatta dalle Strutture Comprensoriali ovvero Regionali (o, in assenza di tali Strutture Territoriali, dal Referente Territoriale competente);

2. Assemblea convocata nel 2^ semestre dell'anno - il Consiglio Nazionale valida la partecipazione per i CENTRI/SOCI che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione Nazionale da almeno tre mesi e che abbiano effettuato i pagamenti inerenti al primo saldo da effettuarsi entro il 30/06. I controlli, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Amministrazione nazionale, verranno elaborati sulla base della tabella riepilogativa (allegato 3), redatta dalle Strutture Comprensoriali ovvero Regionali (o, in assenza di tali Strutture Territoriali, dal Referente Territoriale competente).

11.2 Assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei CENTRI/SOCI dovranno essere recapitati:

- uno o più fogli di delega per eventuale/i CENTRI/SOCI (per un massimo in ogni caso di due oltre a se stesso) avente diritto a parteciparvi nel caso in cui siano impossibilitati a presenziare alla adunanza.

11.3 Apre i lavori dell'Assemblea Nazionale il Presidente del Consiglio Nazionale in carica per provvedere alla elezione del Presidente della Assemblea, che avverrà con voto palese o segreto se richiesto da almeno il 20% dei componenti l'Assemblea stessa.

11.4 La Presidenza della Assemblea, sulla base delle proposte pervenute dal Consiglio Nazionale, proporrà alla Assemblea la nomina:

- dei componenti la **Commissione Programmatica** con il compito di redigere il documento programmatico finale;

- dei componenti la **Commissione Verifica Poteri** con il compito di decretare il raggiungimento del quorum costitutivo, previa verifica della regolarità dei fogli di delega e della presenza del legale rappresentante del CENTRO/SOCIO o di un delegato scelto tra gli Iscritti del medesimo CENTRO/SOCIO (il quale avrà prodotto apposita delega su carta intestata del CENTRO/SOCIO in questione);

- dei componenti la **Commissione Elettorale** che, sulla base del numero complessivo di membri del Consiglio Nazionale da eleggere e della loro suddivisione per regione determinato dal medesimo Consiglio Nazionale ai sensi dello Statuto Nazionale, avrà il compito di:

a. decretare l'elenco degli eletti, ai sensi dello Statuto Nazionale, ivi compresi i supplenti, nelle Assemblee Separate Regionali dei Soci, previa attestazione della regolare tenuta delle medesime, sulla base della documentazione trasmessa dalle competenti Strutture Regionali o, in assenza di queste ultime, dal Referente Territoriale di ambito regionale, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea;

c. proporre la lista dei candidati all'Organo di controllo e al Collegio dei Probiviri, prendendo atto delle proposte in tal senso eventualmente avanzate dalle singole Strutture Territoriali.

- di tre o più scrutatori.

11.5 Oltre a quanto previsto in materia dallo Statuto Nazionale, verrà reso noto a tutti i CENTRI/SOCI, alle Strutture Territoriali ed ai Referenti Territoriali, mediante pubblicazione sul sito nazionale, l'estratto del verbale dell'Assemblea contenente i nominativi delle cariche nominate e i documenti programmatici approvati.

11.6 Le spese organizzative per l'indizione e lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea Nazionale devono trovare opportuna allocazione nel bilancio di previsione approvato con provvedimento deliberativo del Consiglio Nazionale.

11.7 Le spese di partecipazione all'Assemblea Nazionale dei propri legali rappresentanti e delegati sono, di norma, a carico dei CENTRI/SOCI. Il Consiglio Nazionale, al momento della convocazione dell'Assemblea

Nazionale, nel decidere sulla ripartizione delle spese previste a bilancio per lo svolgimento della medesima Assemblea, può deliberare specifici interventi di sostegno di CENTRI/SOCI che si trovino in particolari situazioni di disagio.

ART. 12 PROCEDURE DI ELEZIONE E COSTITUZIONE DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

12.1 Insediamento e compiti del Consiglio Nazionale neo eletto

In riferimento all'art. 22, comma 6, dello Statuto Nazionale, il Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Soci che ha eletto, o per scadenza del mandato o per decadenza dell'intero organo, il nuovo Consiglio Nazionale, deve convocare, entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale affinché provveda ad eleggere:

- Il Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario;
- Il Tesoriere.

Successivamente, provvederà alla costituzione dell'Esecutivo di Presidenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti, tenendo conto che saranno membri di diritto i neo eletti Presidente Nazionale, Vice Presidenti nazionali e Tesoriere, mentre gli ulteriori (almeno tre) membri saranno scelti tra i consiglieri nazionali, purché il numero complessivo sia sempre dispari.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri neo eletti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza (che dovrà comunque avvenire entro i 30 giorni successivi all'Assemblea elettiva dei Soci) e deve contenere il seguente **ordine del giorno**:

1. Elezione, per alzata di mano, del Segretario verbalizzante, su proposta del Presidente convocante;
2. Comunicazioni del Presidente convocante;
3. Costituzione, per alzata di mano, della Commissione Elettorale, composta da tre membri scelti tra i consiglieri presenti non candidati a nessuna delle cariche apicali, anche in qualità di membri non di diritto dell'Esecutivo di Presidenza, su proposta

del Presidente convocante;

4. Presentazione delle candidature;
5. Elezione a scrutinio segreto del Presidente del Consiglio Nazionale, del Vice Presidente del Consiglio Nazionale, del Presidente Nazionale, di due Vice Presidenti Nazionali (previa decisione del Consiglio, nel qual caso uno assumerà le funzioni di Vicario) e del Tesoriere;
6. Costituzione dell'Esecutivo di Presidenza, previa individuazione dei membri non di diritto proposti dal Presidente Nazionale neo eletto tra i consiglieri nazionali in carica, di cui uno assume l'incarico di Segretario.

In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, le candidature, da inviarsi per iscritto alla Segreteria Nazionale, a mezzo posta elettronica o a mezzo posta ordinaria presso la Sede Nazionale, entro i sette giorni precedenti l'adunanza, potranno esplicitarsi in:

- candidature singole, per ciascuna carica;
- candidature per lista, nella quale sono elencati i candidati a ciascuna carica.

Non è possibile candidarsi a più cariche sociali.

I voti potranno essere espressi:

1. votando la singola lista, nel qual caso si attribuisce un voto a ciascun candidato;
2. votando il singolo candidato all'interno della lista e/o il singolo candidato indicato nella sezione "Candidature Singole"; se, tuttavia, è presente più di una lista, è possibile esprimere voti singoli solo all'interno di una di esse.

Non potranno comunque essere espressi in ciascuna scheda di voto un numero di voti superiore al numero dei componenti da eleggere. In caso contrario, la scheda verrà annullata.

In relazione al punto 5 dell'ordine del giorno, al fine di agevolare le operazioni di voto, la Segreteria Nazionale predisporrà le schede di votazione in tempo utile; dette schede potranno contenere:

- nella sezione "Candidature singole", in prestampato, i nomi dei consiglieri che vorranno candidarsi alle cariche in oggetto (secondo i termini e con le modalità di cui al precedente

paragrafo) ed ulteriori righe in bianco, sulle quali poter scrivere a mano le eventuali candidature giunte prima delle operazioni di voto;

- nella sezione "Candidature per Lista", in prestampato, una o più liste contenenti i nomi dei consiglieri candidati per lista alle cariche da eleggere.

In relazione al punto 6 dell'ordine del giorno si specifica che, in ottemperanza al dettato statutario, la costituzione dell'Esecutivo di Presidenza è l'atto formale col quale vengono individuati i nomi dei suoi componenti e, in relazione ai componenti non di diritto, un membro che assume le funzioni di Segretario.

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, la Commissione Elettorale dovrà:

- validare un numero di schede di voto in funzione degli aventi diritto (numero consiglieri presenti) e predisporre un'apposita urna, dandone riscontro in un documento conclusivo;
- organizzare le operazioni di voto, avendo cura di consegnare la scheda di voto dopo aver raccolto la firma del consigliere che si accinge al voto;
- registrare l'orario di inizio delle operazioni di voto il cui avvio è decretato dal Presidente convocante, dandone riscontro nel documento conclusivo;
- decretare l'orario di fine delle operazioni di voto, dandone riscontro nel documento conclusivo;
- scrutinare le schede, avendo cura di riportare, nel documento conclusivo, l'elenco dei candidati e il numero dei voti ottenuto da ciascuno di essi;
- consegnare il documento conclusivo al Presidente convocante per la decretazione dell'esito dell'elezione.

Risultano eletti alle rispettive cariche i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

12.2 Decadenza dalla carica sociale o costitutiva

In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente dei componenti delle cariche sociali (Presidente del Consiglio Nazionale, Vice Presidente del Consiglio Nazionale, Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Tesoriere, di alcuni di essi, o di tutti), il Presidente del Consiglio Nazionale, anche se dimissionario, ovvero il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, anche se dimissionario, nel caso di morte del Presidente del Consiglio Nazionale, entro il termine di giorni 30 convoca e riunisce il Consiglio Nazionale che deve:

- prendere atto della sostituzione dei Consiglieri cessati secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 9, dello Statuto Nazionale;
- procedere alla elezione delle cariche vacanti secondo le modalità di cui al paragrafo che precede.

I nuovi eletti durano in carica per la durata originaria del mandato. Per impedimento permanente, da utilizzarsi per ciascun componente dell'Esecutivo di Presidenza e del Consiglio Nazionale, deve intendersi anche l'assenza ingiustificata dai lavori dell'organo di appartenenza per tre volte consecutive. Tale impedimento è decretato con un atto del Consiglio Nazionale.

Nel caso di dimissioni di uno dei componenti non di diritto dell'Esecutivo di Presidenza (le quali automaticamente fanno decadere dalla eventuale attribuzione della carica di Segretario, ovvero di responsabile di una Commissione o Comitato di lavoro), questi è sostituito, su indicazione del Presidente Nazionale, da un consigliere scelto tra i consiglieri nazionali in carica. Il componente così sostituito entra in carica nell'Esecutivo solo dopo la presa d'atto del Consiglio Nazionale.

ART. 13 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'.

13.1 Con riferimento alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità descritte nello Statuto Nazionale (art. 26 comma 1), si precisa che per "organi di direzione dell'Associazione Nazionale e delle Strutture Territoriali" si intendono:

- Consiglio Nazionale e Consigli Direttivi delle Strutture Territoriali;

- Esecutivo di Presidenza Nazionale ed Esecutivi di Presidenza delle Strutture Territoriali;
- Referente Territoriale.

13.2 Con riferimento al limite di rieleggibilità di cui all'art. 22, comma 2, dello Statuto Nazionale, le cariche istituzionali per le quali non vengono computati i contemporanei mandati di consigliere nazionale sono:

- Il Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario;
- Il Tesoriere.

ART.14 RISORSE FINANZIARIE.

14.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili ed è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale. In particolare provvede ad attivare gli impegni assunti dall'Esecutivo di Presidenza, provvede al puntuale incasso delle somme, attestando, in particolare, il corretto incasso dei contributi associativi, e provvede al puntuale pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui depositi bancari e postali dell'Associazione. Ha la responsabilità della custodia dei fondi liquidi dell'Associazione.

E' compito del Tesoriere Nazionale predisporre e relazionare sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo, unitamente alla relativa relazione di missione ed al progetto di bilancio sociale, da sottoporre all'Esecutivo di Presidenza, per la presentazione degli stessi, entro 15 giorni antecedenti all'adunanza, al Consiglio Nazionale ai fini dell'approvazione nei termini di Statuto.

14.2 A tutela dell'equilibrio economico e finanziario annuale, al termine di ciascun semestre il Tesoriere presenta all'Esecutivo di Presidenza

e successivamente al Consiglio Nazionale una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del semestre di riferimento.

ART. 15 ESECUTIVO DI PRESIDENZA.

15.1 Le delibere assunte nell'ambito dei propri poteri sono immediatamente esecutive nei limiti della copertura economica fissati nel bilancio di previsione annuale.

15.2 L'Esecutivo di Presidenza, tra l'altro, autorizza l'apertura di conti correnti bancari e/o postali. I poteri di firma per detti conti sono attribuiti al Presidente Nazionale o un suo delegato, ai Vice Presidenti e al Tesoriere.

15.3 Tutti i pagamenti devono essere deliberati dall'Esecutivo di Presidenza. Tutti i pagamenti eccedenti € 500,00 devono essere effettuati a mezzo assegno bancario/postale e/o bonifico bancario/postale. E' stabilito un tetto di € 1.000,00 per spese per cassa, rinnovabile.

Per tutti i pagamenti eccedenti Euro 2.000,00 è necessaria la doppia firma del Presidente o suo delegato e del Tesoriere.

15.4 Il Presidente Nazionale ha facoltà di delegare la sottoscrizione del Certificato di Adesione all'Associazione ai Vice Presidenti e/o ai membri dell'Esecutivo di Presidenza.

ART. 16 COMUNICAZIONE.

16.1 Le figure del Direttore responsabile e del Direttore editoriale nonché del responsabile del sito internet come pure delle persone designate a rappresentare ANCeSCAO-A.P.S. nei vari organismi a livello nazionale sono definite dallo Statuto Nazionale (art. 22 lettere n - p). I compiti, le mansioni e le responsabilità di queste figure verranno definite e regolamentate da appositi mansionari approvati dal Consiglio Nazionale.

ART. 17 COMMISSIONI E COMITATI DI LAVORO.

17.1 Le Commissioni ed i Comitati di lavoro come previsti dallo Statuto Nazionale (art. 22 lettera M) sono istituiti con delibera del

Consiglio Nazionale che ne definisce, inoltre, sia la natura che il numero dei componenti.

17.2 Le Commissioni ed i Comitati di lavoro esprimono, nell'ambito degli argomenti di propria competenza, pareri consultivi da sottoporre all'Esecutivo di Presidenza.

ART. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE.

18.1 Per lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione Nazionale valgono le norme statutarie. Il liquidatore nominato dall'Assemblea Nazionale per le operazioni di liquidazione deve essere scelto tra persone che abbiano competenza professionale e pertanto tra gli iscritti ad un ordine professionale competente in materia.

ART. 19 NORME RESIDUALI.

19.1 Per quanto concerne i rimborsi spese si fa riferimento all'apposito regolamento "RIMBORSO SPESE" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11 maggio 2010 e ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni successivamente apportate.

19.2 Per quanto riguarda il finanziamento di specifici progetti dei CENTRI/SOCI si fa riferimento all'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11 maggio 2010 e ad eventuali modifiche e/o integrazioni successivamente apportate.

Allegati:

All. A, Modulo Nuova Adesione;

All. B, Dichiarazione di Impegno dei Soci;

All. C, Dichiarazione di Impegno degli Iscritti;

All. D, Modulo di Conferma;

All. E, Modulo Variazione Dati.